

[Home](#) | [Finanza Locale](#) | [Documenti](#) | [Comunicati](#)

Comunicato del 6 dicembre 2010

PER I COMUNI ICI SUI FABBRICATI GRUPPO CATASTALE "D" (SONO ESCLUSI TRENINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA E VALLE D'AOSTA)

L'articolo 64 della legge n. 388 del 2000 ha stabilito che i minori introiti ICI per i comuni, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, siano compensati da trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2001. Il trasferimento erariale spetta a condizione che il minore introito sia superiore all'importo di € 1.549,37 (originariamente 3.000.000 di lire) e superiore allo 0,5 per cento della spesa corrente dell'anno di riferimento.

I criteri e le modalità di dichiarazione del minore gettito ICI sono stati regolamentati dal D.M. 1 luglio 2002, n. 197, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso regolamento ha disposto che il contributo statale sia attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita certificata del gettito dell'ICI.

L'articolo 2-quater del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ha stabilito, a pena di decadenza, l'obbligo di trasmissione (entro il 31 gennaio 2009) delle certificazioni per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già trasmesse.

Con il successivo articolo 14, comma 33-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, è stato differito il termine previsto dall'articolo 2-quater del predetto d.l. 154/2008, al 30 ottobre 2010 il quale è rivolto esclusivamente ai comuni che hanno presentato in precedenza, le dichiarazioni per l'ICI sui fabbricati "D" per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e che non sono state riprodotte entro il 31 gennaio 2009, permettendo, solo per questa casistica, di provvedere a tale adempimento.

I dati contabili visualizzabili nel sito di questo Ministero dagli anni di spettanza 2002 al 2010 sono aggiornati con le nuove certificazioni trasmesse dagli enti interessati.

I menzionati dati sono definitivi fino alla spettanza 2009 (certificato 2008).

Quelli relativi ai certificati prodotti nell'anno 2010 (competenza 2009), comunque presenti nel sito, sono in corso di verifica da parte di questo ufficio ai fini del rispetto dei requisiti previsti per legge nonché delle modalità applicative di cui al comunicato del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2009.

Ciò nonostante questo Ministero ha provveduto al pagamento dei dati contabili in questione salvo recuperare a termine delle procedure di verifica.

Il comunicato riepilogativo del 4 giugno 2010 sarà quanto prima aggiornato con i nuovi dati contabili.